



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 23 Luglio 2021

IL DECRETO SOSTEGNI BIS E' ORA LEGGE + 127 MILIONI PER I RINNOVI CONTRATTUALI DI FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO + 1,5 MILIONI PER FAMILIARI VVF E FFPP VITTIME COVID + 4,6 MILIONI PER STRAORDINARI 2021 CNVVF

Il Senato, approvando la fiducia al Governo, ha dato il via libera definitivo al decreto Sostegni bis - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. All'interno del provvedimento sono stati inseriti ulteriori 77 milioni/anno di euro da aggiungersi alle risorse già stanziato per il rinnovo dei contratti di lavoro triennio 2019/2021 per il finanziamento della specificità del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco. Inoltre i 50 milioni/anno di euro già stanziati nella passata legge di bilancio per specifiche indennità correlate all'epidemia Covid, sono stati ora messi a disposizione dei rinnovi contrattuali del predetto personale per il trattamento accessorio e per la parte normativa per complessivi 123 mln.

Tali risorse [sollecitate dal CONAPO nei mesi scorsi](#) sono già comprese nella [tabella allegata alla convocazione pervenuta dal Dipartimento della Funzione Pubblica](#) per il riavvio delle trattative contrattuali previsto per il prossimo 3 agosto.

DI SEGUITO LE NORME APPROVATE A FINANZIAMENTO DEL CCNL:

7-quater. In relazione alla specificità del ruolo prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e ai peculiari compiti svolti dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dall'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro annui, destinata al personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per i provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021.

7-quinquies. Per le medesime finalità di cui al comma 7-quater:

a) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 996 è sostituito dal seguente:

"996. Per i peculiari compiti connessi anche all'emergenza epidemiologica da COVID-19, svolti dal personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a decorrere dall'anno 2021, è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro da destinare, nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi e ai trattamenti economici accessori";

**E' STATO INOLTRE ISTITUITO UN FONDO DI 1,5 MILIONI DI EURO PER EROGARE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI FAMILIARI DEI COLLEGHI DECEDUTI A CAUSA DEL COVID-19.
DI SEGUITO LA NORMA:**

Art. 74-bis. – (Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a erogare, nel limite di spesa di cui al presente comma, un contributo economico in favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impegnato nelle azioni di contenimento, di contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che durante lo stato di emergenza abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto, diretto o come concausa, del contagio da COVID-19.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i soggetti che possono usufruire del contributo di cui al comma 1, nonché le misure applicative del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 77, comma 7, del presente decreto.

APPROVATO DEFINITIVAMENTE ANCHE LO STANZIAMENTO DI 4,6 MILIONI DI EURO PER STRAORDINARI DEL CNVVF ANNO 2021. DI SEGUITO LA NORMA:

Al fine di garantire, dal 1° maggio 2021 al 31 luglio 2021, la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco.

CONFERITA AI MEDICI DIPENDENTI DEL CNVVF POSSIBILITA' DI ESERCITARE ATTIVITÀ DI MEDICINA GENERALE, PRIORITARIAMENTE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL CORPO. DI SEGUITO LA NORMA:

All'articolo 19 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

"5-bis. I medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle aziende del Servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio, possono svolgere attività di medicina generale, subordinatamente all'espletamento delle procedure per l'assegnazione degli incarichi previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale- del 23 marzo 2005, e successive modificazioni, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze."

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini

